

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli effettivi ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al

	di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di deter-	
	minati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di	
	attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;	
	q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli or-	
	gani giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbi-	
	trali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confra-	
	ternita;	
	r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratel-	
	lo deve versare annualmente per il funzionamento della Confraterni-	
	ta;	
	s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie	
	d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli	
	per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del ser-	
	vizio;	
	t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto se-	
	condo le disponibilità e possibilità della Confraternita;	
	u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il li-	
	bro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;	
	v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che	
	il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi	
	della Confraternita.	
	Articolo 29 - Composizione	
	Il Magistrato è composto da un numero dispari di componenti non in-	
	feriore a 7 Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il	

Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere

di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;



e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

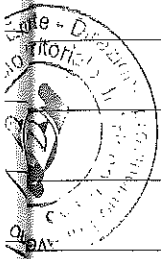
Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vice-Governatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e)



	dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta	
	della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme pre-	
	viste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del	
	servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magi-	
	strato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il	
	segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.	
	Articolo 34 - L'Amministratore	
	L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione	
	convocata dopo le elezioni. In collaborazione con il Governatore ed	
	il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività	
	della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la	
	collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e	
	dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economi-	
	co e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da	
	sottoporre al Magistrato.	
	Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali	
	Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, du-	
	rano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi	
	sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza	
	di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri in-	
	seriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa	
	durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in in-	
	carichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Con-	
	fraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza	



giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;



	e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia di-	
	missionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle	
	elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla	
	data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove ele-	
	zioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi	
	1 e 2.	
	Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due	
	componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedu-	
	rali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. De-	
	cide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.	
	Esso tiene il libro delle proprie adunanze.	
	Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di con-	
	trollo	
	La Confraternita, se non supera per due esercizi consecutivi due dei	
	tre parametri previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017,	
	elegge un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri elet-	
	ti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio	
	dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29,	
	commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà	
	per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il	
	Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio	
	potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo	
	dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.	
	I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere con-	

temporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proviviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle deliberazioni assembleari concernenti il bilancio non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre li-

	miti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 luglio 2017.	
	L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione	
	di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscrit-	
	te nell'apposito registro.	
	Articolo 38 - Il Correttore	
	L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario	
	Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rap-	
	presenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le	
	materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza	
	dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spiri-	
	tuale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di	
	corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Corretto-	
	re" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tie-	
	ne la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.	
	Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle	
	riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.	
	Articolo 39 - La Commissione elettorale	
	La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che	
	precede il termine di ogni quadriennio. è composta da un numero tra	
	tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:	
	a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente	
	ed il Segretario;	
	b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magi-	
	strato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in pro-	

porzione al numero degli eleggibili;

c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 gg. prima della data fissata.

e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due

voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari a $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione

Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.



Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta pro-

	posta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati	
	dai proponenti.	
	L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e	
	con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pub-	
	blicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso pe-	
	riodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per	
	l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di	
	almeno la maggioranza degli iscritti aventi diritto e presenti	
	all'Assemblea, nonché il preventivo assenso della Confederazione Na-	
	zionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di	
	riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali	
	definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le	
	garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.	
	Articolo 44 - Regolamento generale	
	L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statu-	
	to, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere	
	della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Rego-	
	lamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari,	
	i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di	
	cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione	
	del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso	
	Magistrato.	
	Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita	

	In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non	
	rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e	
	delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di	
	provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli	
	organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui	
	all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala al-	
	la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza	
	di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai	
	fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità	
	dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presi-	
	dente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confra-	
	telli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ac-	
	certate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il ten-	
	tativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un De-	
	legato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al	
	compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria ammi-	
	nistrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati	
	per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione	
	dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga	
	priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale del-	
	le Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno,	
	di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.	
	Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Miseri-	
	cordie d'Italia	

	Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa	
	la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare	
	qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Mise-	
	ricordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione,	
	lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre	
	ad una errata identificazione.	
	Articolo 47- Scioglimento della Confraternita	
	La Confraternita potrà essere sciolta solo per motivi che	
	l'Assemblea giudichi gravi ed eccezionali, qualora non rimanga un	
	numero di Confratelli effettivi tale da poter svolgere anche in par-	
	te le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è	
	presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo	
	scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la de-	
	libera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali mo-	
	dalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale	
	maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli	
	associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confe-	
	derazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà	
	all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché	
	per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione del-	
	le difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento	
	l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra	
	coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.	

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazio-

nale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.